




**COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA**

Comune di PONTINIA
Partenza
ProtN°0025575 del 29-12-2020
Cat. 2 classe 1



Ordinanza Sindacale n37 del 29.12.2020

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale

**IL
SINDACO**

PREMESSO :

- che nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche il Comune di Pontinia è, per consuetudine, teatro di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte e nei giorni immediatamente precedenti e/o successivi;
- che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;

CONSIDERATO:

- che, in particolare, nella notte di Capodanno il personale sanitario, le strutture di pronto-soccorso delle città limitrofe, sono fortemente impegnate ad assicurare l'assistenza ai feriti da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro, feriti che affluiscono tutti insieme nel giro di pochi minuti presso le suddette strutture;
- che ciò può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture sanitarie vista soprattutto l'emergenza sanitaria da COVID-19;
- che appunto le strutture sanitarie si trovano già in condizioni di sovraffollamento a causa della pandemia COVID-19 e che dunque risulta opportuno non appesantire ulteriormente il carico di lavoro di dette strutture;
- che, inoltre, le forze dell'ordine sono costantemente impegnate nel contrastare ogni situazione di pericolo derivante dall'emergenza COVID-19, nonché nel supportare le strutture sanitarie nello

svolgimento delle loro funzioni e che dunque è obbligo morale di ogni cittadino non aggravare ulteriormente l'apparato di controllo e sicurezza;

RITENUTO opportuno vietare l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica;

RITENUTO, altresì, opportuno:

- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco ;
- in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;

VISTI:

- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ;
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art.54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di rischio per l'incolumità;

PRESO ATTO anche di quanto previsto dal DPCM del 03/12/2020 in tema di divieto di svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche e private;

VISTA: la Legge n. 689/1981; la Legge n. 125/2008 e la Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTO: il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTI: gli artt. 7/bis e 7/bis 1, 50 co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art 57 del TULPS,

VISTO il D.Lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici,

ORDINA

Dal 29 dicembre 2020 compreso al 6 gennaio 2021 compreso, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis 1 del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da €. 500,00 ad €. 5.000,00. Qualora la stessa violazione sia stata connessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, co. 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5° comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Dare atto che ai sensi dell'art. 703 del C.P. "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.", prescrizioni confermate nell'ambito del TULPS.

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Latina nelle forme di legge ;

- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento
medesimo

Al fine dell'esecuzione il presente provvedimento viene trasmesso:

- Al Prefetto di Latina, ai sensi e per gli effetti dell'art .54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Alla Questura di Latina;
- Ai Carabinieri - Stazione di Pontinia;
- al Comando della Polizia Municipale.
- Al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio



Il Sindaco
Ing. Carlo Medici